Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2024/2925

26.11.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2925 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2024

che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 ([1]), in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettere e) e k),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), avendo approvato l'adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio ([2]).

(2) L'ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2023/2053, in occasione della riunione annuale del 2023, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione ICCAT 23-06 ([3]), riguardante la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La raccomandazione ICCAT 23-06 contiene disposizioni sulla revisione dei limiti della capacità di allevamento di tonno rosso, un'aggiunta al protocollo per le operazioni di rilascio, un aggiornamento del modello di segnalazione per il trattamento dei pesci morti e/o persi e un aggiornamento della procedura per la fornitura di sigilli ICCAT agli osservatori regionali dell'ICCAT. È opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(4) È inoltre necessario apportare una serie di aggiornamenti e modifiche al regolamento (UE) 2023/2053, vale a dire aggiornare l'intero protocollo per le operazioni di rilascio di cui all'allegato XII e modificare la lunghezza dei pescherecci indicata nell'allegato XV.

(5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

([1]) Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).

([2]) Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).

([3]) Raccomandazione ICCAT che modifica la raccomandazione 22-08 che istituisce un piano pluriennale di gestione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:

1) all'articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso;

2) gli allegati XII, XIII, XV e XV bis sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati XII, XIII, XV e XV bis sono così modificati:

1. L'allegato XII è sostituito dal seguente:

ALLEGATO XII

PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI DI RILASCIO

Emissione degli ordini di rilascio

1. Gli ordini di rilascio prima dell'ingabbiamento sono emessi:

dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'operatore cedente se, sulla base della notifica preventiva di trasferimento, l'autorità competente dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara rifiuta l'operazione di trasferimento di cui all'articolo 46; o

dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda se, conformemente all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 8, l'autorizzazione di ingabbiamento non è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro o della PCC dell'azienda entro un mese dalla presentazione della richiesta di autorizzazione di ingabbiamento.

2. Gli ordini di rilascio dopo l'ingabbiamento sono emessi:

dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara se, secondo le procedure dell'articolo 50, paragrafi da 7 a 9, è accertato che il peso ingabbiato supera il quantitativo catturato dichiarato. L'ordine di rilascio è comunicato alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC dell'azienda, che lo trasmettono all'operatore dell'azienda in questione; o

dalle autorità competenti dello Stato membro o della PCC dell'azienda se, dopo il prelievo, il pesce rimanente non è coperto da un eBCD o se una valutazione del riporto o un trasferimento di controllo ha rilevato un eccesso di pesce.

Per i casi di cui al punto 2, primo comma, il peso totale del tonno rosso da rilasciare è convertito in un numero corrispondente di esemplari applicando il peso medio risultante dall'analisi delle riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche relative alla pertinente operazione di ingabbiamento svolta dalle autorità competenti dello Stato membro o della PCC dell'azienda in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1.

Separazione dei pesci prima dell'operazione di rilascio

3. Prima del rilascio dalla gabbia dell'azienda, le autorità competenti dello Stato membro o della PCC dell'azienda provvedono affinché:

il pesce da rilasciare sia separato e spostato in una gabbia da trasporto vuota e il trasferimento del pesce nella gabbia da trasporto sia monitorato mediante fotocamera di controllo in acqua, conformemente alle norme minime di cui all'allegato X;

il numero di pesci separati per il rilascio corrisponda all'ordine di rilascio.

4. La separazione preliminare dei pesci è effettuata in presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT.

Registrazione dell'operazione di rilascio mediante videocamera

5. Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o allevamento è registrato mediante videocamera. Tutte le operazioni di rilascio in mare sono sottoposte a osservazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT.

Dichiarazione

6. Per ciascuna operazione di rilascio effettuata, l'operatore cedente o l'operatore dell'azienda responsabile del rilascio compila una relazione di rilascio utilizzando il modello di cui alla sezione 13 del presente allegato.

7. L'osservatore regionale dell'ICCAT convalida le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio. L'operatore cedente o l'operatore dell'azienda presenta la dichiarazione di rilascio alle proprie autorità entro 48 ore dall'operazione di rilascio ai fini della trasmissione al segretariato dell'ICCAT.

Disposizioni generali

8. Le operazioni di rilascio da reti a circuizione, tonnare o gabbie da trasporto sono eseguite immediatamente dopo la ricezione dell'ordine di rilascio.

9. Le operazioni di rilascio dalle aziende sono effettuate entro tre mesi dall'ultima operazione di ingabbiamento dei pesci in questione e a una distanza minima di dieci miglia dall'azienda. Per i rilasci di meno di cinque tonnellate di tonno rosso, le autorità competenti dello Stato membro o della PCC dell'azienda possono fissare una distanza inferiore, pari ad almeno cinque miglia.

10. Il comandante del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda è responsabile della sopravvivenza del pesce fino al termine dell'operazione di rilascio.

11. Le autorità dello Stato membro o della PCC dell'azienda possono applicare le misure supplementari che ritengono necessarie a far sì che le operazioni di rilascio avvengano nel momento e nel luogo più opportuni per aumentare le probabilità che i pesci facciano ritorno allo stock.

12. Le disposizioni del presente allegato non si applicano al rilascio di tonno rosso dalle tonnare a seguito del sollevamento degli attrezzi al termine dell'attività.

13. MODELLO DI RELAZIONE DI RILASCIO

Relazione di rilascio ICCAT	Documento n.:

1 – **DETTAGLI DELLA CATTURA/DELL'INGABBIAMENTO**

Azienda/nave da cattura/tonnara/rimorchiatore che effettua il rilascio:

Numero del registro ICCAT:

Riferimento dell'ordine di rilascio:

Nave(i) da cattura/tonnara ([1]):

Numero dell'operazione di pesca congiunta:

Numero della(delle) autorizzazione(i) di ingabbiamento ([1]):

Numero della(delle) gabbia(e) di rilascio:

Riferimento(i) dell'(degli) eBCD

Numero di autorizzazione di rilascio:

2 – **DETTAGLI DELL'OPERAZIONE DI RILASCIO**

Tipo di rilascio ([3]):

Data dell'operazione:

Nome del rimorchiatore:

Numero del registro ICCAT:

Bandiera:

Separazione dei pesci prima dell'operazione di rilascio:

Numero della gabbia di verifica:

Numero della gabbia di rilascio:

Numero di esemplari di tonno rosso rilasciati:

Peso del tonno rosso rilasciato (kg):

Nome dell'operatore, data e firma ([2]):		Nome dell'osservatore, numero ICCAT, data e firma:
Presenza dell'osservatore (SÌ/NO)	Motivi del disaccordo:	Norme o procedura non rispettate:

([1]) Solo per i rilasci dalle aziende.
([2]) Firma dell'operatore dell'azienda per i rilasci dalle aziende o del comandante del peschereccio per i rilasci ordinati alle navi da cattura o ai rimorchiatori.
([3]) Rilascio dopo il completamento delle relazioni di ingabbiamento; esemplari di tonno rosso rimanenti dopo il prelievo che non sono coperti da un eBCD; eccesso di esemplari di tonno rosso riscontrato a seguito di un trasferimento di controllo o di una valutazione del riporto.

2. Nell'allegato XIII, parte F «Modello di segnalazione», nella quinta riga del modello è aggiunta una nuova terza colonna «Destinazione dei pesci morti (rigettati in mare o sbarcati)» tra le colonne «N. di esemplari di tonno rosso morti» e «Firma del comandante»:

«F. **Modello di segnalazione**

	Segnalazione dei pesci che muoiono nel corso di ulteriori trasferimenti e operazioni di rimorchio		
Rimorchiatore	Nome		
	N. ICCAT e bandiera		
	N. ITD e n. gabbia		
	Nome del comandante		
Nave(i) da cattura/ tonnara	Nome del(dei) pescherecci(o)/ tonnara		
	Numero ICCAT e n. operazione di pesca congiunta		
	Numero(i) eBCD		
Rimorchiatore precedente (se del caso)	Nome		
	N. ICCAT e bandiera		
	N. ITD e n. gabbia		
	Numero totale di esemplari di tonno rosso segnalati morti (*)		
Azienda di destinazione	PCC/Nome/n. ICCAT		
Data	N. di esemplari di tonno rosso morti	Destinazione dei pesci morti (rigettati in mare o sbarcati)	Firma del comandante

TOTALE			

(*) In caso di ulteriori trasferimenti, il comandante del rimorchiatore cedente consegna l'originale del rapporto di mortalità al comandante del rimorchiatore ricevente.»;

3. Nell'allegato XV, la frase introduttiva del punto 1 è sostituita dal presente:

«1. Salvo disposizioni più rigorose eventualmente applicabili a specifiche attività di pesca dell'ICCAT, ogni Stato membro di bandiera istituisce un VMS per tutti i suoi pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e per tutti i suoi rimorchiatori, indipendentemente dalla loro lunghezza, autorizzati a pescare in acque situate oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera e:»;

4. Nell'allegato XV bis, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima del loro impiego su una tonniera con reti a circuizione, una tonnara o un rimorchiatore, l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT fornisce almeno 25 sigilli ICCAT a ciascun osservatore regionale dell'ICCAT sotto la sua responsabilità e tiene un registro dei sigilli forniti e utilizzati.».